NORME E TRIBUTI

SOCIETÀ. La mappa delle incompatibilità per i sindaci e revisori dei conti

DOCUMENTI. La fattura elettronica a pag. 19 ora «viaggia» da sola

a pag. 20 | SANITÀ. Sirchia: dopo il fumo arriva un piano anti-alcol per i giovani

FINANZIARIA 2005 Domani il consueto appuntamento del Sole-24 Ore per fornire in diretta le soluzioni degli esperti e dell'Agenzia

Il lettore domanda, Telefisco risponde


Oneri, rivoluzione in famiglia

I secondo modulo di riforma dell'Irpef si muove sulle linee della legge delega e delle innovazioni introdotte dalla Finanziaria del 2003, per quanto riguarda in particolare l'utilizzo del sistema di deduzioni, decrescenti con l'aumentare del reddito, sino a scomparire del tutto quando il reddito supera la "base" (26mila euro per la «no tax area» e 78mila per i nuovi oneri di famiglia), aumentata delle deduzioni spettanti. Ne consegue che, in barba ai principi costituzionali e a quelli enunciati nella legge delega del 2003, un contribuente monoreddito, che non può frazionare con i familiari le sue entrate, in quanto derivanti da attività di lavoro — dipendente o autonomo - si troverà a pagare le stesse imposte di un soggetto con lo stesso reddito, ma senza nessun onere familiare.

II «peso» dei familiari. In questo ambito la Finanziaria 2005 crea un problema prima inesistente. In passato gli oneri di famiglia erano considerati in termini di detrazioni di imposta, e pertanto era del tutto indifferente che quelle per i figli a carico venissero attribuite all'uno o all'altro coniuge. Lo stesso dicasi per il caso di un genitore a carico di due figli. La normativa sino al 2004 concedeva in ogni caso ad esempio — una detrazione di 285 euro per ogni figlio a carico, che solo in parte era influenzata dal livello di reddito del familiare che asseriva di provvedere al mantenimento. Il nuovo sistema arriva a far perdere qualsiasi deduzione al familiare che la chiede in presenza di un reddito elevato, da cui l'opportunità — che riteniamo possa essere confermata Entrate — di far chiedere tutta la

deduzione da parte del coniuge con il reddito meno elevato. Il risultato finale deriverà dal mix di aliquota marginale del singolo contribuente, ma anche e soprattutto dal decrescere della deduzione all'aumentare del reddito. Un'altra conferma della Finanziaria 2005 è la clausola di salvaguardia, che raddoppia per scegliere il miglior sistema di tassazione tra quello con le regole del 2005 rispetto sia al 2002 che al 2004 Bonus sui dividendi. Il vero problema — fuori Finanziaria riguarda per il 2004 gli effetti della soppressione del credito di imposta sui dividendi: i contribuenti che

I figli a carico «seguono» il reddito più basso



PIANIFICAZIONE CONCORDATA

Proposta con scarso appeal

n "invito" senza appeal. È questo il U maggiore problema della pianificazione fiscale concordata (Pfc). Infatti, il contribuente non sceglierà certo di aderire alla proposta del Fisco per la riduzione dei quattro punti percentuali delle aliquote Irpef/Ires (tranne quella marginale Irpef del 23%) e per il risparmio dei contributi previdenziali sulla parte di reddito dichiarato che eccede quello pianificato. Perché manca «appeal». L'aspetto fondamentale è la copertura dall'attività di accertamento. Non si può pensare di richiedere al contribuente di dichiarare per un triennio il reddito richiesto dal Fisco, senza dare un'adeguata (almeno parziale) copertura sotto i profilo accertativo. Il disegno di legge finanziaria presentato a settembre prevedeva che la

pianificazione determinasse la "definizione" del reddito caratteristico e la limitazione dei poteri di accertamento. Il comma 387 dell'articolo 1 della Finanziaria 2005, quello che introduce il nuovo istituto della Pfc, non fa invece più alcun riferimento alla definizione del reddito né alla limitazione degli accertamenti. Si parla solo di determinazione preventiva della base imponibile caratteristica e di riduzione delle aliquote Irpef/Ires nonché dei contributi previdenziali. Il che fa già nascere le prime perplessità. La Pfc comporta l'inibizione da tutti gli accertamenti (analitici, analitici-induttivi e induttivi) riguardo il reddito tipico (d'impresa e di lavoro autonomo) del contribuente. È prevista la copertura dagli accertamenti analitici-induttivi in materia di Iva nonché da quelli

I benefici. Questi, tuttavia, non operano quando «il reddito dichiarato differisca da quello effettivamente conseguito» oppure non vengono osservati gli obblighi lva (sia sostanziali che formali). Questa previsione suscita

notevoli perplessità: ciò significa, infatti, che se un verificatore ritiene, ad esempio, che il contribuente si è indebitamente dedotto dei costi non operano i benefici della pianificazione (si ritiene, per il singolo periodo d'imposta). Così come in caso di (anche presunta) inosservanza di un semplice adempimento formale Iva. Si tratta di una norma troppo penalizzante. In queste situazioni rimarrebbe la copertura dagli accertamenti induttivi, sia redditi che lva, effettuabili quando la contabilità risulta inattendibile. Ma si tratta di ben poca cosa, visto che il Fisco, se la norma rimane in questi termini, può procedere a tutte le altre tipologie di

Per gli obblighi Iva non osservati salta la copertura

> accertamenti. Senza contare che i benefici della Pfc "saltano" (in questo caso completamente) quando vengono "constatate" condotte penalmente rilevanti oppure quando, a seguito di controlli, emerge che i dati che il contribuente ha dichiarato e che sono stati presi a base per la proposta inviata dall'Agenzia si rivelano errati. Un esempio, a quest'ultimo proposito, potrebbe essere quello dei dati relativi agli studi di settore, visto che la proposta si baserà anche su questi ultimi, comunicati dal contribuente in modo non corretto. In conclusione, se la norma sulla possibilità di riapertura degli effetti della Pfc non verrà modificata, saranno pochissimi i contribuenti che aderiranno alle proposte del Fisco. In confronto, il concordato biennale sperimentale del 2003, che ha avuto scarsissimo appeal, apparirà un

> > DARIO DEOTTO

Le relazioni spaziano dalle novità Irpef alla stretta sugli immobili

concordata e aggiustamenti della contabilità: su questi e altri temi protagonisti della Finanziaria 2005 apre le ranno distribuiti ai partecipanti la di-porte domattina «Telefisco 2005», quattordicesima edizione del convegno via satellite organizzato dal Sole-24 Ore.

L'appuntamento, in collaborazione con il Dipartimento delle Politiche fiscali e l'agenzia delle Entrate, si svolgerà dalle 9 alle 17,30. Gli esperti del Sole-24 Ore illustreranno le più rilevanti novità in campo fiscale, mentre i tecnici

'uova Irpef e applicazione dell'amministrazione risponderanno aldell'Ires, studi di settore, le più significative domande poste dai "stretta" su redditi immobilia- partecipanti. La partecipazione presso ri e locazioni, pianificazione fiscale una delle sedi principali garantisce il riconoscimento dei crediti formativi. Sia in queste sia nelle sale collegate sa-

ONLINE www.ilsole24ore.com

Su Internet tutti i dettagli per seguire Telefisco

Nel sito del Sole-24 Ore uno Speciale per registrarsi presso le sedi, inviare i quesiti e consultare i materiali spensa con relazioni e grafici e un numero speciale della rivista «Quaderni», del dipartimento delle Politiche fiscali, dedicato alle novità della legge finanziaria. Sarà possibile partecipare alla manifestazione anche presso una delle postazioni attivate presso gli Ordini e i Collegi di dottori commercialisti e ragionieri, nonché seguire i lavori tramite Internet, in diretta video: quest'ultima modalità è prenotabile da subito sul sito del Sole-24 Ore dalle pagine speciali dedicate a Telefisco. La visione via Internet in modalità streaming video viene offerta al costo di 9 euro e 90 centesimi, con la possibilità di consultare la dispensa con gli interventi degli esperti.



Dove seguire i lavori

Le sedi per partecipare a Telefisco 2005		
LE SEDI PRINCIPALI		
Ancona - Jesi	Auditorium Banca delle Marche (*) Via A. Ghisleri, 6 - Jesi	
Bari	Hotel Sheraton Nicolaus Via Cardinale Agostino Ciasca 9	
Bologna	Aula Magna Santa Lucia Via Castilione, 36	
Cagliari	Fiera Internazionale della Sardegna Sala A Pasolini - Via Diaz, 221	
Firenze	Hotel Sheraton Firenze Via G. Agnelli, 33	
Genova	Hotel Sheraton Genova Via Pionieri e Aviatori d'Italia, 44	
Milano	Quark Hotel Centro Congressi Via V. Ferrari	
Napoli	New Europe Hotel Via Galileo Ferraris, 40	
Padova	Centro Congressi Papa Luciani Via Forcellini, 170/a	
Palermo	Astoria Palace Hotel Via Monte Pellegrino, 62	
Roma	Auditorium del Massimo Via M. Massimo, 1	
Torino	Centro Congressi - Torino Incontra - Via Nino Costa, 8	
(*) In collaborazione con la Banca delle Marche; Ass		

LE SEDI COLLEGATE		
Bergamo	Sala Caravaggio Centro Fieristico - Via Lunga	
Bolzano	Bic convention centre Sala Plenaria - Via Siemens, 19	
Brescia	Sala convegni Banca Lombarda Via Cefalonia, 62	
Cantù (CO)	Sala Convegni "Giovanni Zampese" Cassa Rurale e Artigiana di Cantù Banca di Credito Cooperativo Corso Unità d'Italia, 11	
Cascina (PI)	Eurohotel Via Nazario Sauro, 3	
Cosenza	Sala Convegni Centro Direzionale di Banca Carime - Viale Crati	
Cremona	Sala Maffei Camera di commercio Via Lanaioli, 7	
Empoli	Palazzo delle esposizioni Piazza Guido Guerra	
Lanciano	Auditorium G. Paone Viale Cappuccini, 76	
Mantova	Auditorium Banca Agricola Mantovana Via Luzio, 5C	
Matera	Centro Servizi e formazione Banca Popolare del Materano Piazza della Concordia Borgo la Martella	

Parma	Centro congressi Cariparma e Piacenza Via La Spezia, 138
Perugia	Centro Congressi Quattrotorri Ellera Scalo
Piacenza	Sala convegni Banca di Piacenza Via 1 ⁻ Maggio, 37
Potenza	Sala Congressi Park Hotel Strada statale Basentana
Reggio Emilia	Classic Hotel Via L. Pasteur, 121 (loc. San Maurizio)
Rimini	Hotel Le Meridien Viale Lungomare Murri, 13
San Benedetto del Tronto	Palacongressi Via Paganini, 10
Siena	Auditorium Banca Monte dei Paschi di Siena Viale G. Mazzini, 23
Sondrio	Policampus Sala Assemblee Viale Tirano
Tivoli (RM)	Grand Hotel Duca d'Este Via Tiburtina Valeria, 330
Torre del Greco (NA)	Auditorium della Banca di Credito Popolare Palazzo Vallelonga C.so V. Emanuele, 92/100
Verona	Unicredit Banca d'Impresa Via Garibaldi, 2

BILANCIO

Le norme tributarie non dettano più legge da sole

Basta rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie. È questa la novità più rilevante, in materia di bilancio, apportata dalla riforma del diritto societario (Dlgs 6/2003) con l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 2426 Codice civile. A partire dal 2004, perciò, gli amministratori devono evitare comportamenti "fiscali" in base ai quali, sino al 2003, il bilancio era inquinato da appostazioni di carattere meramente fiscale; questo, anche per evitare impugnative di bilancio da parte dei soci di minoranza. La riforma fiscale apporta modifiche alle disposizioni

tributarie: l'articolo 109, comma 4 lettera b) del Tuir prevede che ammortamenti dei beni materiali e immateriali, altre rettifiche di valore e accantonamenti sono deducibili se in apposito prospetto della dichiarazione dei redditi è indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni e quelli dei fondi. Per esempio, ammortamenti, anche anticipati, e svalutazioni di carattere meramente tributario, eccedenti la quota civilistica, non possono più transitare per il conto economico, ma sono deducibili se indicati

nell'apposito prospetto allegato alla

dichiarazione dei redditi In sostanza, attraverso l'eliminazione di qualsiasi riferimento a norme tributarie, i bilanci sono redatti in base alle sole disposizioni del Codice civile, in quanto uniche disposizioni in materia: questo vale anche per i bilanci redatti in forma

La disposizione transitoria precisa che la norma si applica anche agli ammortamenti, alle altre rettifiche di valore e agli accantonamenti operati in esercizi



Per la redazione valgono le regole del Codice civile

precedenti a quello di entrata in vigore del Dlgs 6/2003, di riforma del diritto societario, che, per effetto della soppressione del comma 2 dell'articolo 2426, sono eliminati dal bilancio in applicazione delle disposizioni del decreto stesso. Il disinguinamento dalle interferenze fiscali, contenute nei bilanci precedenti al 2004, è obbligatorio per le imprese che,

nella nota integrativa, hanno dichiarato di avere contabilizzato, al fine di ottenere vantaggi tributari, ammortamenti, accantonamenti e altre rettifiche di valore privi di giustificazione civilistica, in quanto aventi esclusiva rilevanza fiscale. Invece, se le partite contabilizzate nei precedenti esercizi erano tali che l'impresa aveva trovato sostanziale coincidenza tra norma fiscale e criterio contabile e in tal senso esplicitamente o implicitamente — si era espressa nella nota integrativa, tali partite

non costituiscono interferenza fiscale e, pertanto, nulla vi è da disinguinare. Così si esprime il documento Oic 1 dell'Organismo Italiano di Contabilità Il disinguinamento deve avvenire nel primo bilancio redatto in base alle nuove regole: generalmente, nel bilancio 2004

È evidente che le imprese si troveranno a gestire, nella contabilità, beni con due valori, uno civilistico e l'altro fiscale; si tratta della gestione del "doppio binario". Questo comporta che, all'atto della cessione di un bene ammortizzabile, si determinano due diversi valori che concorrono diversamente al risultato del bilancio e al reddito: uno ha valenza civilistica e l'altro fiscale

FRANCO ROSCINI VITALI

Case al centro della manovra

on c'è legge Finanziaria che non si redditi di fabbricati derivanti da occupi anche di fiscalità immobiliare e anche quella di quest'anno non smentisce la tradizione; con il provvedimento di fine 2004, il legislatore: a) ha attribuito ai Comuni il potere di segnalare all'agenzia del Territorio le divergenze significative notate nell'ambito del territorio comunale tra il valore di mercato e il valore catastale (in modo che poi l'agenzia valuti se procedere a un riclassamento); b) ha voluto incentivare, con

l'inasprimento delle sanzioni, l'accatastamento degli immobili non

Stretta su affitti

non dichiarati

e sul Catasto

dichiarati in Catasto (o dichiarati in

c) ha puntato il fucile contro il diffuso

malcostume di non dichiarare al fisco

i contratti di locazione (o di dichiarare

La tassazione. Sotto quest'ultimo

aspetto, sicuramente il punto più

importante della Finanziaria 2005

il contratto di locazione non registrato

viene qualificato come nullo, e quindi

— ai fini dell'imposta di registro, non è soggetto ad accertamento il canone

di locazione relativo a immobili, iscritti

in catasto con attribuzione di rendita,

che risulti dal contratto in misura non

dell'immobile, determinato assumendo

come tale il prodotto che risulta dalla

moltiplicazione della rendita catastale per i noti coefficienti di rivalutazione:

si procede ad accertamento se i

inferiore al 10 per cento del valore

riguardo alla tassazione degli

improduttivo di effetti:

immobili

modo difforme dalla realtà);

canoni inferiori alla realtà).

canone di locazione risultante dal contratto (ridotto del 15 per cento) e il 10% del valore dell'immobile; anche in quest'ultimo caso si tratta del valore catastale, come sopra Il valore catastale. Uno dei principali problemi che si pongono al contribuente è quindi quello di

locazione siano stati dichiarati in

corrispondente al maggiore tra il

misura non inferiore a un importo

determinare questo valore catastale che è il frutto di un calcolo difficile anche per gli addetti ai lavori; infatti per effettuare la valutazione automatica di un fabbricato occorre: prendere in considerazione la rendita

attribuita dal Catasto; rivalutarla del 5 per cento moltiplicare il prodotto così ottenuto con il coefficiente proprio della tipologia cui l'immobile appartiene (34 per i negozi, 50 per gli uffici e gli opifici, 100 per tutti gli altri

fabbricati e, quindi, in particolare, per le abitazioni). Il risultato che si ottiene va poi aumentato del 10% (ai soli fini dell'imposta di registro, e quindi non delle imposte sui redditi) oppure del 20% (sempre ai soli fini dell'imposta di registro) qualora si tratti di fabbricati diversi da quelli qualificabili come "prima casa". Si tratta quindi di un quadro complicato, perché si ha una pluralità di valori catastali a seconda che ci si trovi nel campo delle imposte sui redditi o delle imposte indirette e a seconda che il fabbricato sia o meno "prima casa" Una normativa che tende a incrementare le entrate del Fisco con riferimento a comportamenti minuti della vita quotidiana (quali sono i contratti di locazione) dovrebbe essere di facile comprensione e di non difficoltosa applicazione: obiettivi che la Finanziaria 2005 non pare — ai fini delle imposte sui redditi, non aver raggiunto.

STUDI DI SETTORE

Congruità con molti dubbi

a stretta delle regole applicabili Lagli studi di settore prevista dalla Finanziaria 2005 che coinvolge il contribuente sia nella fase dichiarativa che accertativa pone non pochi problemi interpretativi anche a causa delle modalità legislative con cui la riforma è stata attuata Le principali incertezze riguardano i nuovi meccanismi di accertamento previsti per i professionisti e per i soggetti in contabilità ordinaria; le regole di adeguamento dichiarativo; le disposizioni relative alle procedure di rettifica e all'utilizzo degli accertamenti con adesione. Meccanismi di accertamento. Le

> Ancora incertezze sui controlli e

modifiche apportate alle regole di accertamento riferite ai professionisti e alle imprese in contabilità ordinaria anche per opzione operano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004. In particolare, le nuove regole riguardano l'introduzione per i soggetti in contabilità ordinaria per natura del meccanismo di accertamento presuntivo da studi di settore nel caso in cui il contribuente sia incongruo per due periodi d'imposta consecutivi considerati, compreso quello da accertare (articolo 1 comma 409). Sul punto, anche in forza di una posizione ufficiosa espressa dall'agenzia delle Entrate di cui si attende, comunque, una formalizzazione, si evidenzia che la norma opererà solo a decorrere dagli accertamenti relativi al 2004, ma prendendo a base dell'incongruità anche il 2002 e 2003.

Lo stesso comma 409, articolo 1,

imprese in contabilità ordinaria anche

della finanziaria prevede per le

decorre. Infatti, in assenza degli indici è plausibile pensare che la specifica modalità di accertamento decorre dal 2004. In effetti, trattandosi di norma procedurale, anche se in contrasto con i principi dello Statuto del contribuente si potrebbe ipotizzare tale operatività retroattiva Adeguamento in dichiarazione. Dopo le difficoltà degli scorsi anni l'articolo 1 comma 411 della finanziaria 2005 pone alcuni punti fermi in materia di adequamento dichiarativo. In sull'adeguamento

pratica, il contribuente

per opzione che gli accertamenti in

ogni caso potranno essere effettuati

quando emergono significative

In relazione a questa seconda

situazioni di incoerenza rispetto a indici individuati con provvedimento

del Direttore dell'agenzia delle Entrate.

modalità di accertamento non risulta

del tutto chiaro da quando la norma

incongruo potrà senza pagamento di sanzioni ed interessi integrare la sua dichiarazione al fine di rendere la sua posizione fiscale congrua. L'adeguamento, che ha rilevanza Irap, non comporta, ai fini reddituali, alcuna maggiorazione nel caso in cui la differenza tra i ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili non sia superiore al 10%. Al contrario comporta una maggiorazione del 3% nel caso in cui la predetta differenza sia superiore al 10%. La franchigia, anche se sul punto si attende un chiarimento dell'Agenzia sembra essere relativa per cui al superamento del limite del 10% l'intera differenza va maggiorata del 3%. Gli effetti, però, di questa interpretazione sembrano produrre una ingiustificata differenza di trattamento tra chi si adegua con un differenziale subito al disotto del 10% e chi invece si adegua con un differenziale subito al di sopra di tale

BENEDETTO SANTACROCE